

COMUNE DI MONTI

Provincia di Olbia Tempio



***REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
Anno 2012***

Allegato alla deliberazione del C.C. n° 13 del 26/04/2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Balzanti Giuseppe Antonio

IL SEGRETARIO
D.ssa Natalina BAULE

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto</i>	3
<i>Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i>	3
<i>Art.3 - Unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratto registrato</i>	
<i>Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili</i>	3
<i>Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli</i>	3
<i>Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali</i>	4
<i>Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili</i>	4
<i>Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare</i>	4
<i>Art. 9 - Obblighi del contribuente ed attività di controllo</i>	4
<i>Art. 10 – Rimborsi e compensazione</i>	5
<i>Art. 11- Attività di recupero</i>	5
<i>Art. 12 - Potenziamento dell'attività di accertamento</i>	5
<i>Art. 13 - Versamenti minimi</i>	5
<i>Art. 14 - Differimento dei versamenti</i>	6
<i>Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento</i>	6
<i>Art. 16 – Riscossione coattiva</i>	6
<i>Art.17 - Controlli</i>	
<i>Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento</i>	6

Art. 1 - Oggetto

1. *Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.*
2. *Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.*

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. *Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.*

Art.3 - Unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratto registrato

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale è prevista l'agevolazione solo ai fini dell'aliquota ridotta;

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. *La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.*
2. *Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, su proposta del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.*
3. *La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente, in mancanza, si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.*

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. *Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.*
2. *Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.*

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. *L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.*
2. *L'esenzione si applica anche alla canonica attigua alla chiesa ed agli oratori.*

Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

Su richiesta dell'interessato, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

1. *Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.*
2. *Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.*
3. *Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.*
4. *La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.*

Art. 8 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. *I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.*

Art. 9 - Attività di controllo ed interessi moratori

1. *L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.*
2. *Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, salvo che la legge non stabilisca una misura più favorevole. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.*

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. *Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*
2. *Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*
3. *Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.*
4. *Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.*

Art. 11- Attività di recupero

1. *Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 5,16.*

Art. 12 – Potenziamento dell'attività di accertamento

1. *Al fine del potenziamento dell'attività di controllo l'Ufficio comunale competente in materia di imposta municipale propria cura i collegamenti con i sistemi informativi immobiliari e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.*
2. *Ai sensi dell'art.59 lett.p. del D.Lgs. 446 del 1997 e dell'art. 3 comma 57 della legge 662 del 1996, parte del gettito dell'imposta municipale propria è destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del comune, ai collegamenti con banche dati utili e a forme di compensi incentivanti correlati alle azioni di controllo di cui al primo comma per il personale dell'Ente costituente il Gruppo di lavoro individuato con delibera di Giunta in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivi o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (CCNL);
Per tale scopo verrà destinata una percentuale pari al 20% - al lordo degli oneri riflessi - delle somme regolarmente riscosse a titolo definitivo a seguito della emissione di avvisi di accertamento e non contestate.*

Art. 13 - Versamenti minimi

1. *L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5,16 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.*

Art. 14 - Differimento dei versamenti

1. *Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo*

Art. 15 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. *Il Responsabile del Settore Finanziario su richiesta del contribuente, può concedere, per somme dovute in base ad avvisi di accertamento, la rateizzazione del pagamento nei confronti dei contribuenti in obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria, il provvedimento di rateizzazione è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica che impedisca il pagamento in un'unica soluzione – a tal fine, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.*
2. *La rateizzazione potrà essere concessa con i termini e le modalità indicate all'art.15 del Regolamento Generale delle Entrate.*

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. *La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.*

Art.17 – Controlli

1. *Il Funzionario responsabile controlla il corretto assolvimento dell'imposta comunale da parte dei contribuenti.*
2. *Si applicano le norme di cui al vigente Regolamento denominato Carta dei diritti del Contribuente per l'accertamento con adesione.*

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. *Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.*